



Provincia di Campobasso
Regolamenti

Regolamento per l'Autotrasporto di Cose in Conto Proprio

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 49 DEL 09.09.2026

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	DEFINIZIONE
Articolo 3	FUNZIONI
Articolo 4	ESENZIONI
Articolo 5	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Articolo 6	RILASCIO DELLA LICENZA
Articolo 7	LICENZA PROVVISORIA
Articolo 8	DATI ECONOMICI
Articolo 9	RICHIESTA DI DUPLICATO
Articolo 10	SOSTITUZIONE DELLA LICENZA
Articolo 11	RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA LICENZA O DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
Articolo 12	TEMPI DI RILASCIO DELLA LICENZA
Articolo 13	SOSPENSIONE DELLA LICENZA
Articolo 14	DECADENZA DELLA LICENZA
Articolo 15	VERIFICHE
Articolo 16	REVOCA
Articolo 17	SANZIONI PECUNIARIE
Articolo 18	ACCESSO AGLI UFFICI
Articolo 19	RICORSI
Articolo 20	TARIFFE
Articolo 21	FONTI NORMATIVE
Articolo 22	NORME DI RINVIO
Articolo 23	ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio, nonché la tenuta del relativo Elenco provinciale delle imprese che esercitano l'attività di cui alla L. n. 298/1974 artt. 30 e ss mm e ii, in attuazione al disposto dell'articolo 105, co. 3 lett. F del D.lgs del 31/03/1998 n. 112 e dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali (G.U. n.71 del 25/03/2002), recante Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 succitato.
2. Definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Campobasso in materia di rilascio e gestione delle licenze di trasporto di cose in conto proprio, nonché alla tenuta del relativo elenco provinciale di cui alla Legge n. 298/1974.

Art. 2 – DEFINIZIONE

1. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito, per esigenze proprie, da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura e necessita di apposita licenza che viene rilasciata dalla Provincia quando concorrano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'art. 31 della legge n. 298 del 6 giugno 1974 e dell'art.4,5 e 6 del DPR 16 settembre 1977 n. 783:
 - il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente, ma sia complementare o accessorio nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa. Perché l'attività possa considerarsi complementare e accessoria è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. le cose trasportate devono essere per le loro caratteristiche merceologiche attinenti all'attività principale svolta dall'impresa, con possibilità di inclusione anche di materiali e attrezzature che, in base alla codifica generale dell'attività svolta risultino funzionale o strumentali alla stessa;
 - b. i veicoli da adibire a questo tipo di trasporto non devono superare complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell'impresa;
 - c. i costi dell'attività di trasporto non costituiscono la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante;
 - le cose trasportate siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, prese in comodato, locazione o debbano essere da esse trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta o infine tenute in deposito o in custodia in relazione ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
 - il veicolo sia nella disponibilità del titolare della licenza in quanto di proprietà, in usufrutto, in leasing, acquistato con patto di riservato dominio o acquisito in locazione senza conducente (limitatamente ai veicoli aventi massa complessiva non superiore a 6t); se superiore, il competente Ufficio provinciale potrà avvalersi, qualora istituita, di apposita Commissione Consultiva, in linea con le previsioni dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali

del 14/02/2002 recante “Modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del D.Lgs n. 112/1998”.

- il veicolo sia condotto dal titolare della licenza (o socio della società intestataria della licenza), o suoi dipendenti, o suoi collaboratori familiari nel caso di piccole imprese (art. 2083 CC), che collaborino nell’impresa (art. 5 D.P.R. n.783/1977) e che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale o che comunque svolgano le funzioni di scorta del veicolo.

Art. 3 – FUNZIONI

1. Sono disciplinate le seguenti funzioni:

- ricezione delle istanze e accertamento delle condizioni alla base del rilascio delle licenze;
- effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e delle iscrizioni nell’Elenco provinciale;
- adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall’Elenco provinciale;
- applicazione delle sanzioni disciplinari (sospensione, revoca. ecc.) e pecuniarie;
- gestione dell’Elenco provinciale anche tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

Art. 4 – ESENZIONI

1. La disciplina dell’autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di impiego delle seguenti tipologie veicolari:

- autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 (seimila) Kg a seconda che siano:

- a. ad uso proprio e quindi sono liberamente immatricolabili ed utilizzabili come avviene per una qualsiasi autovettura (art. 83 co. 2 del CDS);

- b. ad uso terzi per cui sono soggetti a specifica regolamentazione. L’impresa che li utilizza deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori per cose per conto terzi ed è soggetta a specifiche limitazioni sull’accesso alla professione e al mercato.

- automezzi adibiti al trasporto di cose in dotazione alle Forze Armate, ai Corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato, muniti di particolari targhe di riconoscimento;

- autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e dei loro consorzi destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana) e non a trasporti connessi con l’espletamento di servizi pubblici; in particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli Enti indicati i trasporti per la fornitura dell’acqua, del gas, dell’elettricità ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 782/1977;

- autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri a condizioni di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della UE;

- veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione del NCdS);

- autocarri-attrezzi di ogni genere, autopompe, autoinnaffiatrici, soccorso stradale e in genere tutti gli autoveicoli speciali non adibiti a trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera.

- autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone autorizzati anche al trasporto di effetti postali e altri (pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tranvie e, ove questo manchi, al trasporto di bagagli e pacchi agricoli);
- motocarrozze adibite ad uso proprio;
- motocarri.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta secondo la modulistica predisposta dalla Provincia, disponibile sul sito web

<https://www.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/354> nella sezione Modulistica, va prodotta in forma scritta in osservanza della vigente normativa sull'imposta di bollo di allegandovi copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ovvero copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nonché l'attestazione di versamento per i diritti di istruttoria effettuato in favore della Provincia di Campobasso.

2. La domanda, può essere presentata tramite le seguenti modalità:

- a. tramite pec attraverso l'indirizzo ufficiale della Provincia di Campobasso, provincia.campobasso@legalmail.it. La documentazione presentata in forma digitale tramite pec all'atto dell'istanza, va conservata in originale, a cura del richiedente, per anni 5 per garantire gli accertamenti da parte degli Uffici Provinciali preposti, che in caso di necessità, richiede la consegna degli originali direttamente agli uffici preposti al controllo.
- b. tramite la consegna a mano al Protocollo dell'Ente, in forma cartacea.

3. Nella domanda devono essere indicati chiaramente:

- i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante che presenta la domanda, le generalità del richiedente, nonché la natura del potere di rappresentanza detenuto nell'ambito dell'impresa, ente o altro soggetto tra quelli previsti dalla legge;
- i dati identificativi dell'impresa che richiede il rilascio della licenza e il tipo di richiesta presentata;
- i dati relativi al veicolo, i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza relativamente all'attività esercitata. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma dell'art. 46 della Legge n. 298/1974.

4. Al fine di verificare la congruità della richiesta avanzata in base alla definizione di trasporto di cose in conto proprio di cui all'art. 3, il richiedente deve produrre nell'ambito dell'istanza, dichiarazioni sostitutive relative a:

- la regolare iscrizione dell'impresa nei ruoli delle imposte dirette;
- la ragione sociale, la forma giuridica e la sede dell'impresa. Ente o altro soggetto tra quelli previsti dalla legge;
- gli estremi dell'iscrizione presso la CC.I.AA. competente per territorio e le attività economiche denunciate;
- l'insussistenza in capo al titolare, ai soci illimitatamente responsabili, all'amministratore unico, all'amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione Antimafia", come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218; gli stessi soggetti non devono essere sottoposti a misure di sicurezza personale e/o di prevenzione previste dalla Legge n. 1423/1956;
- l'assenza di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione al concordato o amministrazione controllata;
- l'accessorietà del trasporto merci rispetto all'attività prevalente dell'impresa;
- i dati tecnico-economici relativi all'attività dell'impresa;
- la dotazione dell'organico in capo all'impresa con la distinzione dei ruoli assegnati;

- la disponibilità di ulteriori veicoli, (inclusi i relativi rimorchi e semirimorchi), per i quali l'impresa detiene regolare licenza di trasporto;
- la disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero dei veicoli in disponibilità all'impresa all'atto della domanda, almeno un addetto ogni tre mezzi;
- l'indicazione del relativo numero di iscrizione e la posizione meccanografica, nel caso in cui l'impresa risulti già iscritta nell'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
- i dati tecnici del veicolo per il quale si chiede la licenza di trasporto e il titolo attestante l'eventuale disponibilità del medesimo.

5. Per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni non riconosciute, che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese artigiane, e non svolgono attività economiche o imprenditoriali, è necessario produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante atta a dimostrare l'esistenza giuridica del soggetto, i poteri di rappresentanza del richiedente e le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite con riferimento allo statuto e atto costitutivo, o qualsiasi atto idoneo a dimostrare quanto sopra.

Art. 6 - RILASCIO DELLA LICENZA

1. La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche, agli enti privati e pubblici che hanno la residenza ovvero la sede unica o principale nella provincia di Campobasso. La licenza in conto proprio è rilasciata altresì alle persone fisiche e giuridiche e agli organismi di Stati esteri che svolgono attività in Italia e che hanno una sede amministrativa (succursale o filiale) nella Provincia.

2. I soggetti di cui al comma precedente presentano apposita istanza, indirizzata al competente Ufficio provinciale, volta al rilascio di una licenza di trasporto di cose in conto proprio o alla variazione/integrazione dei dati relativi alla licenza già in loro possesso. La domanda deve essere presentata in carta legale dal rappresentante dell'impresa, dell'ente o di altro organismo individuato dalla legge. Per l'autenticazione della sottoscrizione è sufficiente allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. La domanda può essere presentata anche sottoscritta con firma digitale. La domanda, se presentata digitalmente, deve essere corredata dalla Dichiarazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10.11.2011.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

4. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso l'Elenco di questa Provincia, da parte di imprese già iscritte presso gli elenchi di altre Province, l'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia di provenienza la cancellazione dell'impresa dall'Elenco da questa detenuto. A seguito dell'avvenuta cancellazione l'Ufficio competente procede alla nuova iscrizione nel proprio Elenco e al contestuale ritiro degli originali delle licenze già in possesso dell'impresa.

5. L'istanza dovrà comunque essere corredata dalla documentazione necessaria atta a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustifichino l'impiego del veicolo o dei veicoli, nonché il tipo o della portata indicati.

6. Il rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio è preceduto da un atto la cui adozione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000.

7. La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo o veicolo trattore, identificato dal numero di telaio e si estende anche ai rimorchi o semirimorchi agganciati alla motrice o al trattore cui si riferisce che siano nella disponibilità del titolare della licenza, ovvero in proprietà, in leasing, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio, con esclusione pertanto, di

rimorchi o semirimorchi appartenenti ad altre imprese anche se munite di licenza per effettuare trasporto in conto proprio.

8. Non è ammesso il traino di veicoli che siano in disponibilità del titolare della licenza fuori dalle forme sopra indicate.

9. La licenza:

- è nominativa;
- è rilasciata per singolo veicolo;
- non è soggetta a vincolo di contingentamento numerico;
- provvisoria, scade dopo 18 mesi;
- definitiva, non ha scadenza: vale finché il veicolo rimane intestato al soggetto titolare della licenza e fino a quando permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- contiene tutte le indicazioni relative al veicolo, al titolare, alle cose o alle classi di cose autorizzate al trasporto (l'elencazione è vincolante), sotto forma di codici predisposti dal Ministero competente, da cui si evince l'attività principale esercitata o quella per la quale si effettua il trasporto in conto proprio.

10. Le imprese titolari di licenza di autotrasporto merci in conto proprio devono presentare istanza per il rilascio di una nuova licenza in sostituzione nel caso di variazioni relative a:

- scadenza provvisorieta;
- sostituzione del mezzo;
- variazione ragione sociale/forma giuridica;
- variazione codice attività svolta;
- aggiunta/variazione classi cose da trasportare;
- deterioramento o furto o smarrimento di licenza, targhe, libretto di circolazione;
- variazione portata utile del veicolo a seguito di nuovo allestimento;
- istanza per sostituzione del mezzo inferiore a 3000 Kg di portata utile con uno di portata superiore
- istanza in cui l'impresa titolare, si è trasformata per variazione che comporta la nascita di un nuovo soggetto con partita IVA differente.

11. Il procedimento potrà essere sospeso se, dall'esame della documentazione, risultassero necessarie integrazioni. La sospensione del procedimento avviene tramite pec e a firma del Responsabile del Servizio. In tal caso, dalla ricezione dell'integrazione, ripartono i 45 giorni utili al rilascio dell'autorizzazione.

12. La licenza può essere rilasciata, a seconda della richiesta effettuata dall'interessato, in forma cartacea o in forma digitale:

a. in forma cartacea la licenza sarà sottoscritta dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente in forma autografa e la Marca da bollo sarà annullata contestualmente alla consegna. In questo caso la licenza viene esclusivamente consegnata a mano all'interessato o a suo delegato;

b. in forma digitale la licenza sarà sottoscritta dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente con firma digitale e sarà indicato l'annullamento della marca da bollo di € 16,00 (di importo unico e non frazionato), indicando il numero di serie e la data e l'ora dell'annullamento, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10.11.2011. In questo caso la licenza viene esclusivamente consegnata tramite pec all'indirizzo indicato nella domanda dell'interessato o al suo delegato;

Art. 7 - LICENZA PROVVISORIA

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le imprese che intendono iscriversi all'Elenco provinciale delle imprese che esercitano l'attività di trasporto di cose in conto proprio, potranno ottenere la licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile, avente validità di diciotto mesi, a condizione che forniscano la documentazione comprovante

l'esigenza di impiego del veicolo. Nel caso di istanze tese all'ottenimento di più licenze provvisorie, il richiedente sarà tenuto a dimostrare, con apposita relazione tecnica e/o reddituale redatta da soggetti a tal fine referenziati, elementi di valutazione tali da consentire al competente Ufficio provinciale l'assunzione di almeno una delle seguenti determinazioni:

- i mezzi oggetto di richiesta delle licenze provvisorie risultano essere, per proprie caratteristiche intrinseche, non alternativi bensì complementari e strumentali rispetto all'attività principale;
- le previsioni di fatturato e dei quantitativi effettivi delle cose da trasportare, giustificano la richiesta di licenze provvisorie in numero superiore all'unità;
- l'impresa richiedente, per quanto di nuova costituzione, è in grado di dimostrare le proprie potenzialità di mercato a seguito di subentro ad altra impresa di cui abbia acquisito l'intero patrimonio aziendale;
- le potenzialità di mercato risultano immediatamente dimostrabili a seguito di affidamento di lavori pubblici/privati tali da giustificare l'esigenza di licenze provvisorie in numero superiore all'unità, sebbene per mezzi aventi le medesime specifiche tecniche;

2. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda, presentata 30 giorni prima della scadenza, corredata dalla necessaria documentazione comprensiva dei dati economici.

3. In caso di presentazione di più domande da parte di un'impresa che intende iscriversi per la prima volta all'Elenco provinciale delle imprese che esercitano l'attività di trasporto di cose in conto proprio, dalla seconda domanda in poi, la licenza viene rilasciata in maniera definitiva.

Art. 8 - DATI ECONOMICI

1. Fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione, ai fini dell'ottenimento delle licenze di trasporto il volume d'affari realizzato o presumibile, rispettivamente come risulta dall'ultima denuncia dei redditi presentata e per l'anno solare immediatamente successivo, sulla base dei documenti contabili dell'impresa, deve essere tale da giustificare l'esigenza di impiego del veicolo e dei veicoli. A tal fine si considerano imprese di nuova costituzione quelle che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della C.C.I.A.A.

2. I costi parziali riferibili alla sola attività di trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività dell'impresa, tenuto conto dell'attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.

3. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento delle predette condizioni reddituali i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro. L'ufficio competente può, qualora lo ritenga opportuno, richiedere un'integrazione della documentazione, esclusivamente a mezzo pec.

4. Per le istanze relative a tutte le tipologie di veicoli, occorre allegare idonea documentazione contabile relativa ai dati economici, anche autocertificata. Se necessario, l'Ufficio competente potrà comunque richiedere ulteriore documentazione per i necessari approfondimenti istruttori.

Art. 9 - RICHIESTA DI DUPLICATO

1. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della licenza occorre presentare domanda per il rilascio di duplicato al competente ufficio dell'Ente utilizzando apposito modulo reperibile sul sito Internet della Provincia di Campobasso ed allegando la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente;
- carta circolazione del veicolo;
- provvedimento di licenza deteriorato;
- denuncia di smarrimento/furto agli organi di polizia;
- attestazione del versamento, effettuabile mediante Pagopa, intestato alla Provincia di Campobasso, del contributo per spese di istruttoria nella misura di Euro 30,00, indicando come causale "Richiesta duplicato licenza trasporto cose in conto proprio"
- due marche da bollo da Euro 16,00.

Art. 10 - SOSTITUZIONE DELLA LICENZA

1. Il titolare di licenza per autotrasporto di cose in conto proprio deve presentare istanza di sostituzione della licenza al competente ufficio dell'Ente, utilizzando apposito modulo reperibile sul sito Internet dell'Ente, nei seguenti casi:

- cambio denominazione o ragione sociale;
- modifica delle caratteristiche tecniche del veicolo che importino una variazione della massa complessiva a pieno carico superiore al 5%;
- modifica o integrazione dell'attività principale;
- modifica o integrazione delle cose o classi di cose da trasportare;
- trasformazione tipo sociale;
- cambio sede legale;
- aggiunta pesi potenziali;
- sostituzione della licenza provvisoria in licenza definitiva.

2. All'istanza, in marca da bollo da Euro 16,00, devono essere allegati:

- documento di identità del richiedente;
- documenti del veicolo (Carta di circolazione o foglio di via e, nel caso di richiesta di sostituzione della licenza per intervenute modificazioni delle caratteristiche tecniche del veicolo, copia del Collaudo o Certificato di approvazione);
- licenza originale annullata da sostituire;
- attestazione del versamento, effettuabile mediante PagoPa, del contributo per spese di istruttoria nella misura di Euro 30,00., indicando come causale "Rilascio licenza trasporto cose in conto proprio".

3. Nel caso in cui l'istanza di sostituzione faccia riferimento ad una licenza provvisoria, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, scaduta o in scadenza, la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 11 - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA LICENZA O DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'istanza volta ad ottenere l'annullamento della licenza o la cancellazione dall'Elenco per il trasporto di cose in conto proprio deve essere prodotta in carta legale, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. All'istanza deve essere altresì allegato l'originale delle licenze riferite ai veicoli per i quali si chiede l'annullamento. In caso

di richiesta di cancellazione dell'impresa dovranno essere allegati gli originali di tutte le licenze dalla stessa detenute.

Art. 12 - TEMPI DI RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il rilascio, la sostituzione ovvero il duplicato della licenza avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, completa della documentazione e degli allegati o, in caso di domanda incompleta, dalla data di integrazione documentale.
2. In ogni caso l'Ufficio competente può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
4. Se l'istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, secondo le modalità ritenute più idonee, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza prima dell'adozione del provvedimento finale di diniego. Nel caso suindicato, gli istanti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. Del mancato accoglimento di tali rilievi è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Il rilascio della prima licenza, in osservanza della normativa in materia di bollo, è contestuale all'iscrizione del soggetto titolare della stessa presso l'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio e al relativo inserimento nell'archivio informatico del C.E.D. del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
6. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso la Provincia di Campobasso, da parte di imprese già iscritte presso altre Province, l'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia di provenienza la cancellazione dell'impresa dall'Elenco da questa gestito. A seguito dell'avvenuta cancellazione l'Ufficio competente procede alla nuova iscrizione.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Nel caso siano accertate nel corso di un anno tre violazioni di cui al terzo comma dell'art. 179 del D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della Strada), la licenza, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, viene sospesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo suindicato, per la durata di un anno.
2. L'avvio del procedimento di sospensione della licenza deve essere comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n.241/1990 e ss.mm.e ii., per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma il Dirigente del settore provvede ad adottare un provvedimento.

Art. 14 - DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il competente Ufficio della Provincia dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall'Elenco nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, della Legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole gravità. La notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.

2. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, il Dirigente del settore provvede ad adottare un provvedimento.

Art. 15 – VERIFICHE

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della Legge n. 298/1974, verifica, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della prima licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali le licenze sono state rilasciate e, qualora constati il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca di cui al successivo articolo.
2. Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e requisiti in base alle quali la licenza è stata rilasciata, è soggetto all'attivazione del procedimento di revoca e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, rispettivamente, dagli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 16 – REVOCA

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 31 della Legge n. 298/1974, così come precisati all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificativi la merce trasportabile, qualora riscontri l'insussistenza di titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti, ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.
3. La licenza è altresì revocata quale sanzione accessoria alla violazione di importanti norme di circolazione stradale:
 - Non vengano rispettate le disposizioni impartite dagli agenti verbalizzanti a seguito di sovraccarico superiore al 5% in concomitanza della violazione dell'art. 142, co. 3, CDS;
 - l'impresa continui a dimostrare una costante recidività, anche all'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, nel commettere infrazioni alla normativa riguardante i periodi di guida e di riposo, malgrado sia già stato adottato a suo carico un provvedimento di diffida a regolarizzare la propria posizione.
4. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, entro un termine di trenta giorni.
5. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, il Dirigente del settore provvede ad adottare un provvedimento.
6. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione del soggetto titolare delle stese, dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.
8. Il titolare della licenza è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di revoca. Non ottemperando al riguardo, il titolare soggiace alla sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo e l'Ufficio competente provvederà ad attivare le forze dell'ordine per il formale ritiro della licenza ed a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

9. La licenza per l'autotrasporto merci in conto proprio può essere revocata su istanza di parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa a seguito di eventi relativi al veicolo (ad es. vendita del mezzo, demolizione dello stesso, accantonamento, furto, radiazione dalla circolazione, consegna a un concessionario con "procura a vendere", cambio d'uso del mezzo), oppure a seguito di determinate modifiche in cui è incorsa l'impresa, (ad es. trasferimento sede in altra provincia, cessazione dell'attività principale). La revoca può comportare altresì la cancellazione dall'Elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, qualora l'impresa non abbia altri mezzi in disponibilità per l'esercizio di tale tipologia di trasporto. Se, invece, l'impresa è intestataria di altre licenze, conserverà l'iscrizione nell'elenco suddetto, salvo espressa e formale richiesta da formulare al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 17 - SANZIONI PECUNIARIE

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, qualora non specificatamente sanzionate dalla legislazione vigente, il competente Ufficio dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., in osservazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 18 - ACCESSO AGLI UFFICI

1. Per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono accedere agli uffici, esclusivamente i seguenti soggetti:

- a. gli intestatori delle pratiche (titolari di imprese individuali, soci o amministratori di società, delegati di enti e associazioni);
- b. gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia nonché di delega resa dagli intestatari delle pratiche;
- c. i soggetti muniti di delega, resa dagli intestatari delle pratiche, non contemplati nel precedente comma b), contenente una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal delegante e del delegato, da cui si evince la natura gratuita, occasionale e contingente della prestazione. In questo caso il soggetto delegato non può presentare più di tre pratiche all'anno.

2. Il soggetto che accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità e, in caso di delega, allegare una fotocopia del documento di identità del delegante. Il competente Ufficio dell'Ente vigila sulla regolarità delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 264/1991.

Art. 19 – RICORSI

1. Avverso i provvedimenti negativi emessi in base a funzioni descritte, sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali e, in particolare è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza o notificazione dell'atto, o in alternativa è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 20 – TARIFFE

1. Il versamento dei diritti di istruttoria, pari all'importo sotto indicato, dovrà esclusivamente essere effettuato tramite PagoPA tramite il sito www.provincia.campobasso.it selezionando il tasto in alto a destra "Accedi ai servizi" e cliccando nella finestra la voce "PAGAMENTI ON LINE", selezionando "SERVIZIO DI PAGAMENTO SPONTANEO PagoPA" ed accedendo al servizio tramite "Accedi al Servizio" cliccando "CREA PAGAMENTO SPONTANEO" e nella finestra "dettaglio pagamento" scegliendo la voce "SERVIZIO AUTOTRASPORTI CONTO PROPRIO", riportando la causale "SPESE ISTRUTTORIA LICENZA TRASPORTO CONTO PROPRIO".

2. Tariffe dei diritti di istruttoria:

- Nuova iscrizione elenco contro proprio e rilascio prima licenza € 30,00;
- Incremento parco veicolare € 30,00;
- Rilascio licenza definitiva a fronte di licenza provvisoria € 30,00;
- Sostituzione licenza € 30,00;
- Aggiornamento per variazione/trasformazione societaria € 30,00;
- Aggiornamento per variazione caratteristiche tecniche del veicolo € 30,00;
- Reimmatricolazione veicolo € 30,00;
- Controllo quinquennale del mantenimento dei requisiti € 30,00;
- Duplicato licenza € 30,00;
- L'adeguamento dei suddetti diritti di segreteria può essere effettuato solamente in seguito a modifica del presente regolamento;
- Tutti i pagamenti effettuati in maniera differente da quello previsto al comma 1 del presente articolo sono da ritenersi inefficaci.

Art. 21 - FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea
- Legge n. 298/1974 e ss.mm. e ii.;
- D.P.R. n. 783/1977 e ss. mm. E ii.;
- D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS e ss.mm. e ii.);
- D.Lgs. n. 112/1998 (art. 105);
- Regolamento (UE) 2020/1055 del 15.07.2020 applicato a decorrere dal 21 febbraio 2022.

Art. 22 - NORME DI RINVIO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.

2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.